

Sabato 16 Maggio 2020

Text Size **GioiaNet.it**
LA VOCE DEL PAESE[Home](#) [Attualità](#) [Politica](#) [Economia](#) [Cronaca](#) [Cultura](#) [Sport](#) [Essere dei nostri](#) [Chi Siamo](#) [Rubriche](#) [Naviga](#)

Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: cosa prevede

Scritto da La Redazione
Sabato 16 Maggio 2020 17:50



"Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un **decreto legge** che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, **dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

SPOSTAMENTI

Nella stessa regione

A partire dal **18 maggio**, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della **stessa regione** non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Tra regioni diverse

Fino al **2 giugno** restano **vietati** gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una **regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere **dal 3 giugno**, gli spostamenti **tra regioni diverse** potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.



Da e per l'estero

Tali norme varranno anche per gli spostamenti **da e per l'estero**, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Divieto di mobilità per chi è in quarantena

È confermato il **divieto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra



struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

Divieto di assembramenti

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al

pubblico.

Funzioni religiose

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei **protocolli** sottoscritti

ULTIMI COMMENTI

Gioia del Colle. Raccolta...

@ Roby, SEEEEEEE, i Controlli. Bisogna andare a "chi l...

Gioia del Colle. Raccolta...

CITTADINO DI VIA NOCI, io accorcio il mio pesce, ma tu di...

"Fase 2: Prodigio per la ...

Ma sulla pagina istituzionale di Gioia non ci sono più ...

GdF: "Repetita iuvant". S...

Un plauso a questi ragazzi che continuano a scovare que...

Emiliano con propria ordi...

Emiliano: fascim a'mmuin....

"SINDACO QUI A GIOIA DEL ...

Studentesco sono vere le cose che dici, dal mio balcone...

Emiliano con propria ordi...

con le bancarelle addossate come al mercato di Gioia sa...

Emiliano con propria ordi...

Neanche la Costituzione Italiana è lunga così tanto qua...

"Fase 2: Prodigio per la ...

Questo paese non è stato in grado di migliorarsi nei pe...

Emiliano con propria ordi...

Mastrangelo ora si attivi subito per far rispettare le ...

dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida**, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le **misure limitative** delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.



Monitoraggio regionale

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con **cadenza giornaliera** l'andamento della **situazione epidemiologica** nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del **sistema sanitario regionale**. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al **ministero della Salute**, all'**Istituto superiore di sanità** e al **Comitato tecnico-scientifico**. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

SANZIONI

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la **sospensione** dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.



Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la **sanzione amministrativa** di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che

prevede il pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000**, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura** dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima".

Ufficio Stampa Governo

👍 Mi piace 40

Aggiungi commento

rispettando il regolamento <http://regolamento.lavocedelpaese.it/>

Nome (richiesto)



3000 caratteri rimasti

Invia

JComments

In alto

LA VOCE DEL PAESE Un Network di Idee.

| ACQUAVIVA DELLE FONTI | CASAMASSIMA | CASSANO DELLE MURGE | GIOIA DEL COLLE | NOICATTARO | POLIGNANO A MARE | PUTIGNANO |
| SANTERAMO IN COLLE | TURI |

Porta la Voce nel tuo paese

Copyright 2008-2017 © LA VOCE DEL PAESE. È vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i diritti sono riservati.